



*Ministero*

*delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,  
gli AA.GG. e PERSONALE

Direzione Generale per la Motorizzazione

PROT. N. 25592

Roma, 16.11.2014

Direzioni Generali Territoriali  
Loro sedi

Uffici Motorizzazione Civile  
Loro sedi

Centri Prova Autoveicoli  
Loro sedi

Regione siciliana  
Assessorato turismo comunicazione e trasporti  
Servizio comunicazioni e trasporti  
Dipartimento trasporti e comunicazioni  
Palermo

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia  
Direzione Centrale Pianificazione  
Sezione Logistica e trasporto merci  
Via Giulia, 75/1- 34126 Trieste

Provincia autonoma di Bolzano  
Ripartizione traffico e trasporti  
Via Crispi, 8 - Bolzano

Provincia autonoma di Trento  
Motorizzazione civile  
Lungadige S. Nicolò, 14 - Trento

Regione Valle d'Aosta  
Ufficio Motorizzazione  
Località Grand Chemin, 36  
11020 Aosta

e, p.c

ACI-PRA  
Roma

ANCMA  
Milano

ANFIA  
Roma

CONFARCA  
Roma

UNASCA  
Roma

UNRAE  
Roma

FAND  
via A. Ravà, 124  
00142 ROMA

FISH  
via G. Cerbara, 38/B  
0147 ROMA

Agenzia delle Entrate  
Roma

OGGETTO: Veicoli adattati a favore di soggetti con ridotta capacità motoria.  
Aggiornamento della carta di circolazione. Chiarimenti.

E' stato posto quesito in ordine al ricorrere o meno delle condizioni per l'aggiornamento della carta di circolazione, a norma dell'art. 78 del codice della strada, nei casi in cui, al fine di agevolare l'accesso al veicolo stesso alle persone con ridotte capacità motorie, sia stata installata una ribaltina sfilabile a lato di uno dei sedili anteriori delle autovetture,.

Nel merito si osserva quanto segue.

Le procedure per l'aggiornamento della carta di circolazione dei veicoli della categoria M1 ed L, a seguito dell'installazione di adattamenti per facilitare l'accesso agli stessi da parte di persone a ridotte capacità motorie, sono state disciplinate con circolare B11/2000/MOT del 25 febbraio 2000, i cui contenuti si confermano integralmente.

Tali disposizioni prevedono, tra l'altro, che gli adattamenti, per i quali si chiede l'aggiornamento della carta di circolazione a norma del citato art. 78 del CdS, debbano essere "*caratterizzati da un collegamento permanente al veicolo*". Tale

requisito deve essere soddisfatto oltre che dagli elementi strutturali (fissaggio al veicolo) anche dagli elementi funzionali del singolo adattamento. Pertanto, richieste di aggiornamento della carta di circolazione a seguito dell'installazione di "ribaltine" potranno essere definite positivamente solo nel caso in cui la ribaltina stessa sia permanentemente installata e perciò non sfilabile, in quanto una ribaltina estraibile non soddisfa il sopra richiamato requisito di "*permanente collegamento al veicolo*", quale condizione necessaria per l'aggiornamento della carta di circolazione.

Tuttavia, attesa la circostanza che alcune Ditte costruttrici degli adattamenti in argomento hanno segnalato l'attuale incompatibilità tecnica tra le ribaltine fisse e alcuni tipi di autoveicoli, in quanto le prime interferirebbero con la chiusura delle portiere dei secondi, ai soli fini di permettere, per i predetti veicoli, lo sviluppo di soluzioni conformi a quanto prima indicato e per non arrecare danni al mercato e disagi all'utenza interessata, si consente in via del tutto eccezionale e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2016 (data ultima di visita e prova), l'ammissione a visita e prova per l'aggiornamento della carta di circolazione di veicoli sui quali sia stata installata una ribaltina sfilabile, alle seguenti condizioni:

1. sul veicolo presentato a visita e prova non è possibile installare una ribaltina di tipo inamovibile; tale circostanza deve essere riportata in apposita dichiarazione rilasciata della Ditta costruttrice dell'adattamento;
2. la ribaltina, seppure amovibile, deve essere collegata alla propria struttura, permanentemente fissata al veicolo, attraverso adeguato collegamento ad essa solidale e non smontabile senza l'ausilio di adeguati attrezzi, quale ad esempio un cavo flessibile in acciaio o in altro materiale che assicuri uguale resistenza.

Infine, con riferimento al collegamento strutturale della ribaltina al veicolo, considerato che in taluni casi esaminati risulta interposta all'originario ancoraggio del sedile una piastra di acciaio, si segnala la necessità di verificare, da parte del Costruttore del dispositivo, che il montaggio della piastra non alteri la conformità del veicolo alle pertinenti prescrizioni concernenti i sedili e loro ancoraggi. Le valutazioni su quest'ultimo aspetto dovranno essere indicate nella prevista relazione illustrativa di cui al punto 2, lettera a) della richiamata circolare B11/2000/MOT.

La presente è inviata per opportuna conoscenza all'Agenzia delle Entrate per segnalare che l'eventuale mancato aggiornamento della carta di circolazione ha connotazione esclusivamente amministrativa senza perciò pregiudicare in alcun modo la funzionalità dell'adattamento.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Arch. Maurizio VITELLI)

SN

